



Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106

Il sistema nazionale della prevenzione e la valutazione dei rischi: introduzione

Ing. Marco Masi
Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome



Accademia dei Georgofili

in collaborazione con:



UNIVERSITÀ
TUSCIA
Dipartimento GEMINI




Il nuovo Testo Unico e la sicurezza nel settore agroforestale






Gli indicatori di salute e danno in Italia: gli infortuni mortali



... e tutto ciò a fronte di una crescita degli assicurati da **10 milioni** a **18,5 milioni**



CASI PARTICOLARI



I lavoratori extracomunitari hanno in percentuale più infortuni (57 infortuni ogni 1000 lavoratori contro i 44 degli italiani), per un totale di 107.000 infortuni (circa l'11% degli infortuni totali)

...e muoiono di più (157 morti, il che significa quasi l'11% degli infortuni mortali)



CASI PARTICOLARI



I lavoratori cosiddetti
“atipici” hanno una
incidenza di infortuni
pari quasi al doppio
della media nazionale
(75 casi su 1000
contro 44 su 1000)



Le principali novità

La composizione del nuovo provvedimento prevede:

- **306 articoli;**
- **Tredici titoli;**
- **51 allegati.**

I principali punti innovativi:

- **Le finalità e le definizioni;**
- **Il campo di applicazione;**
- **Il sistema istituzionale;**
- **Le misure generali di tutela;**
- **Il sistema di rappresentanza;**
- **Le misure di sostegno;**
- **L'apparato sanzionatorio.**





- Il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori deve rispondere all'esigenza di operare in una **logica di "sistema"**
- Il Testo Unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può rappresentare uno strumento di indirizzo funzionale ad un **disegno omogeneo del sistema della prevenzione** e di quanto si muove al suo interno.



Rappresentano l'interfaccia di riferimento riguardo le prestazioni erogabili da parte dei Servizi delle ASL al fine di razionalizzare l'offerta stessa, **evitando prestazioni obsolete e/o di non provata efficacia**

La loro erogazione rappresenta la base strutturale delle prestazioni attraverso cui si realizzano i **piani mirati di prevenzione** e, in generale, tutta l'attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle **informazioni**, delle **linee guida** e delle **buone pratiche**, anche attraverso il **sistema informativo nazionale per la prevenzione** nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi




... indirizzi per la valutazione

ITACA

**Le linee guida delle
Regioni e P.A. per la
redazione del DUVRI e
la stima dei costi della
sicurezza**

**CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**





Le azioni di indirizzo e coordinamento

Monitor – Osservatorio Sicurezza Grandi Opere



[Monitor]
Osservatorio Sicurezza Grandi Opere




Monitor – Osservatorio Sicurezza Grandi Opere

» L'Osservatorio per il Monitoraggio della Tratta Alta Velocità (OMTAV) dell'Emilia-Romagna da oggi assume una nuova denominazione:

Monitor – Osservatorio Sicurezza Grandi Opere

Analoghe rimangono la composizione del gruppo di lavoro, le sue finalità e le attività:

- elaborare informazioni su tipologie e dinamiche degli infortuni;
- verificare il rispetto delle norme per la sicurezza e la salute;
- descrivere le attività dei servizi di prevenzione.

Monitor, tramite il sito www.infomonitor.it, mette a disposizione informazioni sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori addetti alla costruzione delle grandi infrastrutture di trasporto. Pubblichiamo con i dati relativi alle opere di ciascun territorio. Fornisce informazioni il più possibile dettagliate sulle attività TAV e VAV a tutti i soggetti interessati. Il Report è fruibile in modalità interattiva e consultabile. Oltre all'aggiornamento dei dati, sono disponibili le novità, gli appuntamenti, i convegni, i forum e le iniziative Grandi Opere.

L'uscita di ogni Report semestrale, con la segnalazione degli argomenti più interessanti, avviene via e-mail a tutti coloro che si iscriveranno alla nostra mailing list sul sito web www.infomonitor.it.

Monitor – Osservatorio Sicurezza Grandi Opere



GLI OSSERVATORI REGIONALI



L'osservatorio per la sicurezza nei cantieri TAV





I sistemi di conoscenza delle Regioni






Il progetto integrato con le Parti sociali sugli infortuni mortali e gravi

- Raccolta e descrizione, secondo modelli standardizzati, delle **cause** e delle **dinamiche infortunistiche**
- 18 Regioni italiane (oltre 600 operatori Servizi PISLL), tutte le Sedi territoriali INAIL (oltre 300 operatori)
- Sperimentazione del modello **“Sbagliando s’impara”** in un panel di aziende condiviso con le Parti sociali
- Archivio nazionale costituito presso l’ISPESL con oltre 2500 casi analizzati

Rete nazionale

REGIONI, MINISTERI, ISPESL, INAIL , in collaborazione con le Parti sociali

Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali





Valorizzazione delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al ruolo del **Medico competente e del **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)**.....**

*...anche del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti ...e dei **servizi pubblici***




I flussi informativi condivisi: gli obiettivi

- Mappatura dei rischi occupazionali del territorio
- Costruzione di una preziosa collaborazione tra medici competenti e servizio pubblico
- Utilizzo del patrimonio informativo sullo stato di salute dei lavoratori come uno degli elementi portanti dell'istituendo SINP
- Restituzione ai medici competenti delle informazioni aggregate



Distribuzione lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria





COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO


Istituiti presso ogni Regione e Provincia autonoma in accordo al **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007**

- Finalità:

Realizzare una **programmazione coordinata e uniforme di interventi** e il necessario raccordo con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la **Commissione consultiva permanente** per la salute e sicurezza sul lavoro



PRINCIPALI OBIETTIVI

- 
- migliorare la **conoscenza** dei livelli di applicazione della normativa e delle criticità e, conseguentemente, delle **azioni** per risolverle
 - implementare la **sorveglianza** degli infortuni e malattie professionali
 - **migliorare l'efficacia degli interventi** definendo e realizzando **piani di prevenzione** e interventi di vigilanza, integrati o congiunti
 - adeguare l'azione di prevenzione, attraverso la emanazione delle **linee guida** e lo sviluppo delle **“buone prassi”**
 - assicurare il **sostegno alle micro ed alle piccole imprese attraverso il Sistema della bilateralità**



La promozione e la divulgazione della **cultura della salute e della sicurezza** sul lavoro all'interno **dell'attività scolastica ed universitaria** e nei **percorsi di formazione**, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria

... l'esperienza interregionale SICUREZZA IN CATTEDRA



Viene disposto che il decreto legislativo si applica:

- ✓ a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio
- ✓ a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati con riferimenti particolari ai lavoratori con contratto atipico

▪ **Principio di effettività della tutela** →

Il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza viene ampliato ed esteso a tutti i lavoratori che si inseriscono in un ambiente di lavoro, **senza alcuna differenziazione di tipo formale, inclusi i lavoratori autonomi.**



Altre fondamentali novità riguardano le regole per le attribuzioni dei poteri, dei doveri e delle responsabilità all'interno di strutture complesse, con la specifica descrizione delle figure

- del **datore di lavoro**
- del **dirigente**
- del **preposto.**

Completa il sistema un'attenta descrizione dello strumento della **delega di funzioni.**



- 1) **Art. 3 c.12 campo di applicazione**
- 2) **Art. 3 c.13 semplificazione di alcuni adempimenti**
- 3) **Art. 4 comma 4 U.L.A.** (frazioni di unità lavorative anno)
- 4) **Art. 21 lavoratori autonomi**
- 5) **Art. 34 svolgimento diretto ruolo RSPP da parte del DDL**
- 6) **Art. 62 luoghi di lavoro**
- 7) **Art. 201 vibrazioni**
- 8) **Allegato IV punto 6 per aziende agricole**
- 9) **Allegato XLIV rischio biologico**





Il riferimento comunitario aggiornato è la raccomandazione 2003/361/CE e il Decreto 18/4/2005.

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
A tempo pieno per tutto l'anno	4	4
A tempo parziale per periodi inferiori all'anno	10 per 9 mesi	7,5 <i>(in quanto 9/12)</i>
Part-time al 50% delle ore per tutto l'anno	6	3
	Totale	14,5



Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, ***i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti*** devono:
 - a) utilizzare **attrezzature di lavoro** in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - b) munirsi di **dispositivi di protezione individuale** ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - c) munirsi di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.



TITOLO 1°: art.21

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- d) beneficiare della **sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - e) partecipare a **corsi di formazione** specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Sanzioni Penali

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti • Art. 21, co. 1, lett. a), b): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti • Art. 21, co. 1, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [Art. 60, co. 1, lett. b)]



Svolgimento diretto del ruolo di RSPP da parte del DDL

il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2

Per il calcolo dei lavoratori si fa riferimento agli ULA

Aziende agricole e zootecniche ... fino a 30 lavoratori



Finalità generale:

- **Rafforzare la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

... gli RLS e RLST

tramite:

- la costruzione di “**reti sul territorio**”
- l’attuazione di **interventi informativi**
- la costituzione di uno spazio permanente di approfondimento e confronto tra RLS, Istituzioni e Parti sociali sulle tematiche della sicurezza



- L'attività di **controllo e di vigilanza** necessita di una maggior omogeneità di copertura in tutto il territorio nazionale, garantendo le Regioni e PA, il raggiungimento di standard minimi definiti nei piani nazionali.
- Obiettivo della razionalizzazione degli interventi realizzati a legislazione vigente è pervenire ad un livello di **250.000** interventi ispettivi all' anno, proporzionati, per ciascuna Regione alla consistenza numerica delle unità locali delle imprese attive nei rispettivi territori.



DATI AGGREGATI NAZIONALI 2008



■ PERSONALE:	4.240
■ SOPRALLUOGHI:	203.000
■ CANTIERI EDILI:	50.250
■ INCHIESTE INFORTUNI:	21.500
■ INCHIESTE MALATTIE PROF.LI:	10.100
■ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA:	13.530
■ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:	40.000 ore
	99.200 soggetti



Titolo I – Organismi paritetici

Organismi paritetici (art. 51)

...possono effettuare....*sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro*

“....svolgono o promuovono **attività di formazione**....nonchè, su richieste delle imprese, rilasciano un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto alle imprese, **tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività” (c. 3-bis)**

“ai fini di cui al comma 3 bis ..istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”(c. 3-ter)

“....comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei RLST” (c. 8-bis)



La missione





- Dai dati statistici al **sistema informativo nazionale integrato** per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Dalla sperimentazione di “*sbagliando si impara*” ad un **osservatorio permanente nazionale** sugli infortuni e malattie professionali
- Dalle azioni regionali di prevenzione alla condivisione e coordinamento di **piani nazionali**

..... DALLA COMPETIZIONE ALLA SINERGIA



DPCM 17.12.2007-“Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”

OBIETTIVI

Razionalizzazione degli interventi al fine di pervenire ad un utilizzo efficace ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro

Attivazione di piani nazionali nei comparti delle costruzioni edili, agricoltura e selvicoltura, nei confronti del rischio cancerogeno



Promozione della cultura della sicurezza e della salute nel lavoro agricolo e forestale

Assunzione della tutela della salute come valore intrinseco dell'impresa e della qualità del prodotto

Promozione e diffusione di campagne informative sui rischi presenti nel lavoro agricolo e forestale e sulle corrette misure di prevenzione e protezione



.... il Patto con le FORZE SOCIALI

- **informazione e ascolto**
- **controlli puntuali e coordinati**
- **sanzioni “positive”**
- **incentivi economici**
- **interventi di promozione e facilitazione**

.... verso la **CERTIFICAZIONE SOCIALE**